

Bocconi avvelenati: è in vigore l'Ordinanza del Ministero della Salute

Dal 17 gennaio 2009, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13, è in vigore l'*Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati*. L'Ordinanza Ministeriale, firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, vieta *a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli*; il provvedimento vieta, altresì, *la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce*.

Ottime sono le due principali motivazioni dell'Ordinanza Ministeriale citate in premessa in cui si riconosce che:

- il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, sono causa di rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
- la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.

Cosa cambia rispetto alle precedenti disposizioni normative

Particolarmente interessante è la definizione di bocconi o esche che non è circoscritta a preparazioni contenenti sostanze velenose, ma è estesa anche a preparati contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.

Vi è una responsabilizzazione dei Sindaci che, anche solo in caso di sospetto avvelenamento, devono provvedere ad assolvere a una serie di compiti: l'apertura di un'indagine, la predisposizione della bonifica dell'area e la tabellazione della stessa, aumentare i controlli.

Interessate dall'Ordinanza anche le Prefetture presso le quali è istituito un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

Importante ruolo è attribuito ai medici veterinari, i quali sulla base di una sintomatologia conclamata o qualora vengano a conoscenza di un caso di avvelenamento devono darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e, in caso di decesso, devono inviare le spoglie dell'animale all'Istituto Zooprofilattico.

L'Ordinanza introduce anche l'obbligo per il proprietario dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di segnalarne la morte alle Autorità competenti.

Regolamentate le attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite dalle ditte specializzate (ma non da privati sigh) e la produzione di sostanze velenose che dovranno contenere una sostanza amaricante e recare le modalità di uso e smaltimento del prodotto.

L'Ordinanza in pillole: chi fa cosa

E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (art.1 comma 2).

Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle Autorità competenti (art. 1 comma 3).

Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al **Sindaco** e al **Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale** territorialmente competente (art. 2 comma 1).

In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica (art. 2 comma 2).

Puo' emettere, a seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, **diagnosi autonoma**, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio (art. 2 comma 2).

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica (art. 3 comma 1).

Devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e gli esiti devono essere comunicati al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria (art. 3 comma 2).

Il Sindaco in caso di episodio di avvelenamento anche solo sospetto, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti (art. 4 comma 1).

Qualora venga accertata la presenza di bocconi o esche contenenti sostanze tossiche o nocive e/o la loro ingestione deve provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata (art. 4 comma 2).

Entro 48 ore dall'accertamento della violazione deve provvedere a individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica nonché a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte (art. 4 comma 3).

Le ASL Veterinarie in caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica (art. 2 comma 2).

Possono emettere, a seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, **diagnosi autonoma**, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio (art. 2 comma 2).

Le Prefetture devono attivare un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno (art. 4 comma 4).

Il Tavolo è coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di Polizia locali (art. 4 comma 5).

Le ditte di derattizzazione devono effettuare le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali e devono pubblicizzarle tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate (art. 1 comma 4).

Le ditte produttrici di le ditte produttrici di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, raticidi, lumachicidi e nematocidi a uso domestico, civile e agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che li renda sgradevoli ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia "un'esca", deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio (art. 5 comma 1).

Nell'etichetta dei prodotti devono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso (art. 5 comma 2).

Altri riferimenti normativi

Art. 146 del T.U. Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a

chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000.

Art. 147 del T.U. Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono annotare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.

Art. 674 del codice penale (getto pericoloso di cose): Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Legge dell'11 febbraio 1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - all'art. 21 lettera u) : E' vietato usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.

Art. 544-bis. del codice penale (Uccisione di animali): Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. del codice penale (Maltrattamento di animali): Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Essendo delitti sono perseguibili anche solo a titolo di tentativo ovvero: è possibile punire tutti gli atteggiamenti idonei e diretti in modo univoco a maltrattare o uccidere un animale.

Settore Nazionale Cani e Gatti LAV